# CONVENZIONE INCARICO LIBERO PROFESSIONALE

#### TRA

l'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti n. 9 (Codice Fiscale 91009910927), nella persona del Dr. Antonio Farci, Direttore Generale facente funzioni e legale rappresentante della stessa

 $\mathbf{E}$ 

**Dr. Tedesco Pasquale Francesco**, di seguito denominato professionista, nato a Gioia Tauro il 29/04/1988 e residente in Santa Cristina d'Aspromonte (RC), Via Adua n. 21, codice fiscale TDSPQL88D29E041X;

# SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

# Articolo 1- Oggetto del contratto

Il Direttore Generale f.f. della Asl n. 6 di Sanluri conferisce incarico libero professionale al Dr. Tedesco Pasquale Francesco, in possesso di Laurea in Scienze Infermieristiche e iscritto al collegio IPASVI di Reggio Calabria con il n. 4656 dal 10/04/2012, per lo svolgimento di attività professionale di Infermiere presso le strutture sanitarie della Asl 6 di Sanluri, nell'ambito dell'attuazione del progetto "Sviluppo e potenziamento cure domiciliari integrate", afferente al servizio di Assistenza Domiciliare Integrata della Asl 6.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 e non può costituire in nessun caso presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo.

#### Articolo 2- Esecuzione dell'opera

Il professionista si impegna ad effettuare con la massima efficacia l' attività di cui al precedente articolo, al fine di garantire il miglior risultato assumendo responsabilità diretta per le attività professionali affidate.

Il medesimo svolgerà la propria opera in modo autonomo e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'Azienda, fermo restando la disponibilità a concordare lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto con i Responsabili di cui al successivo comma.

Il professionista dovrà programmare lo svolgimento dell'incarico professionale di cui al presente contratto impegnandosi a garantire lo svolgimento di n. 36 (trentasei) ore settimanali, da ripartire su accessi

## **ASL**Sanluri

settimanali il cui numero, articolazione e durata sarà concordata tra il professionista, il Direttore del Servizio delle Professioni Sanitarie e il Responsabile del servizio ADI.

### Articolo 3 - Corrispettivi

Per l'espletamento dell'incarico professionale di cui al presente contratto è corrisposto al professionista il corrispettivo orario lordo di €. 14,14 (euro quattordici/14), al lordo di oneri e ritenute di legge.

Il compenso di cui sopra sarà liquidato a favore del professionista su presentazione di regolare fattura e previa attestazione, da parte del Responsabile di riferimento, del regolare espletamento della prestazione professionale di cui al presente accordo.

L'Azienda provvederà al pagamento entro il termine il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.

Il Professionista si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di fatturazione elettronica obbligatoria nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni locali; la Asl 6 di Sanluri non potrà procedere ad alcun pagamento di fatture che non rispettino la predetta normativa.

## Articolo 4 – Durata del contratto

L'incarico, decorrente dalla data del 19 dicembre 2014, avrà durata di n. 12 mesi naturali e consecutivi, con scadenza in data 18 dicembre 2015, salvo acquisizione di un riscontro negativo da parte dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale alla richiesta inoltrata dalla Asl 6 con nota prot. n. 42007 del 16/12/2014, che comporterà l'immediata cessazione del presente contratto libero professionale;

Resta stabilito, inoltre che, alla scadenza, il rapporto contrattuale cesserà ad ogni effetto e senza necessità di avviso alcuno, con esclusione del rinnovo tacito.

A tal fine, non si terrà in alcuna considerazione l'effettuazione di prestazioni rese dopo la scadenza indicata.

## Articolo 5 - Clausola di non concorrenza

Il professionista, sotto la propria responsabilità, dichiara che, in relazione all'incarico di cui al presente accordo, non intercorrono cause di incompatibilità con lo svolgimento della propria attività lavorativa o con incarichi attualmente assunti per conto di altre amministrazioni pubbliche, enti o soggetti privati.

Il professionista si impegna, inoltre, a comunicare all'Azienda l'eventuale insorgere di possibili cause di incompatibilità, che dovessero presentarsi durante l'intero periodo di validità del contratto.

## **ASL**Sanluri

# Articolo 6 - Rispetto del Codice di Comportamento

Il professionista ha il dovere di contribuire, con impegno e responsabilità, alla tutela dei valori posti a fondamento del modello organizzativo aziendale, nonché alla costante osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, che viene consegnato al medesimo contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.

L'accertata violazione, da parte del Dirigente nella cui struttura il professionista svolge la sua attività, di obblighi derivanti dal citato codice, comporta la risoluzione del presente rapporto contrattuale.

# Articolo 7 - Dovere di segretezza

Il professionista, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/90 è tenuto a mantenere il segreto professionale e non può dare informazioni o comunicazioni relative ai provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare un danno alla Asl n. 6 di Sanluri, ovvero un ingiusto vantaggio a terzi.

#### Articolo 8 – Risoluzione e recesso

Il recesso anticipato da parte del professionista rispetto al termine di scadenza concordato, deve essere comunicato alla Direzione Aziendale con preavviso di almeno 15 giorni tramite lettera raccomandata o da presentarsi al Protocollo generale aziendale e comporta la retribuzione dell'attività effettivamente svolta fino al momento del recesso, con rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa e/o azione nei confronti dell'Azienda.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile entrambe le parti potranno richiedere la risoluzione del contratto qualora l'altra parte si renda inadempiente agli obblighi previsti dal presente contratto.

Resta impregiudicato il diritto di risoluzione da parte dell'Azienda in caso di inadempienza contrattuale, di responsabilità per gravi violazioni di legge da parte del professionista, oltre che nella fattispecie di cui all'art. 6.

La risoluzione di diritto opererà dalla data di ricezione da parte del soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell'altro contraente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

# Articolo 9 - Tutela della privacy

Il professionista, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza l'Azienda al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle attività connesse all'affidamento del presente incarico e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, compresi gli obblighi di comunicazione e

**ASL**Sanluri

pubblicità previsti in ordine alla conclusione di collaborazioni esterne.

Articolo 10 - Polizze assicurative

Il professionista si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa di Responsabilità professionale verso terzi e specifica polizza assicurativa per quanto concerne i rischi di infortunio che dovessero occorrere sulla propria persona, in caso di infortuni verificatisi durante ed in occasione dell'espletamento delle

attività professionali dedotte nel presente contratto.

Articolo 11 - Risoluzione delle controversie

La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di competenza dal Tribunale Ordinario di

Cagliari.

Articolo 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di

regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

La presente convenzione, redatta in duplice originale e sottoscritta dalle parti previa lettura approvazione

e conferma delle clausole in essa contenute, è composta da n. 4 (quattro) pagine e di n.12 (dodici) articoli.

Sanluri, lì

Il Professionista Dr. Pasquale Francesco Tedesco

Il Direttore Generale f.f. Asl n. 6 di Sanluri Dr. Antonio Farci

4